

Newsletter n. 19 del 13 Settembre 2012

1. Direttiva Servizi – Il Ministero dello Sviluppo Economico emana una circolare esplicativa

Dopo la pubblicazione del **D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147**, che ha dettato modificazioni ed integrazioni al D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, che entreranno **in vigore il 14 settembre 2012**, il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di una omogenea applicazione delle nuove disposizioni nel territorio nazionale, ha emanato la **circolare n. 3656/C del 12 settembre 2012**, con la quale illustra le principali modifiche intervenute e riporta in merito alcune opportune precisazioni.

Vengono approfondite le molteplici modifiche e novità introdotte dal nuovo decreto, con particolare riguardo:

- ai **requisiti** (sia professionali che di onorabilità) **richiesti per l'avvio e l'accesso all'attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande**;
- all'**esercizio congiunto del commercio all'ingrosso con il commercio al dettaglio**;
- alla **fabbricazione e gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati**;
- alle attività di **facchinaggio, di acconciatore e di estetista, di tintolavanderia e di molini**;
- alla **nuova normativa in materia di magazzini generali**;
- alla **soppressione di Albi e Ruoli**.

Per un approfondimento sui contenuti della nuova circolare ministeriale e per scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 59/2010 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa – Direttiva servizi**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=337>

2. Al via la trasmissione telematica delle domande di voltura catastale degli atti soggetti ad iscrizione nel Registro delle imprese

A decorrere **dal 15 ottobre 2012** tutti gli atti per i quali è prevista l'**iscrizione nel Registro delle imprese**, che comportano qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, quali: la trasformazione sociale, la variazione della denominazione o della ragione sociale, della sede (escluso quello nell'ambito dello stesso Comune) e di ogni altra indicazione identificativa della persona giuridica, rispetto a quanto precedentemente iscritto in catasto, ancorchè non

direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali.

I notai e i pubblici ufficiali abilitati utilizzeranno, per la trasmissione alle banche dati catastali, il **modello unico informatico per la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale**, ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 463/1997.

Questo è quanto contenuto nel **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio del 8 agosto 2012**, emanato d'intesa con il Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012.

Le procedure telematiche possono avere ad oggetto:

- a) **la richiesta di registrazione e le domande di volture catastali;**
- b) **le domande di volture catastali**, qualora la registrazione sia stata eseguita con procedura telematica.

Sempre dal 15 ottobre 2012 anche **i tributi speciali catastali** dovuti per l'esecuzione delle volture dovranno essere versati con modalità telematiche, contestualmente alla trasmissione del modello unico informatico.

Grazie a questa nuova procedura, che viene attivata dopo una proficua fase sperimentale in collaborazione con il Notariato, si compie un ulteriore passo in avanti nella semplificazione dei procedimenti amministrativi, attraverso l'uso dei mezzi informatici.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning – Anagrafe Immobiliare Integrata**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=491>

3. SISTRI – Pubblicato il secondo decreto che apporta modifiche al D.M. n. 52/2011 in vigore dal 7 settembre

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2012, il **D.M. 25 maggio 2012, n. 141**, recante il regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52.

I test effettuati dal Ministero dell'Ambiente nei giorni 23, 24 e 25 novembre 2011 avevano confermato l'esigenza di modificare sia alcuni componenti software sia talune procedure del nuovo Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti ma il decreto che avrebbe dovuto introdurre le opportune modifiche, già firmato a maggio, si è poi arenato a seguito della sospensione della operatività decisa dall'art. 52 del D.L. n. 83/2012.

Si tratta del secondo decreto correttivo al T.U. sul SISTRI, dopo il D.M. 10 novembre 2011, n. 219, le cui norme sono entrate in vigore il 7 settembre 2012.

Singolare appare **lo slittamento al 30 novembre 2012 del termine per il pagamento dei contributi**, adempimento che è stato sospeso, al pari della operatività del SISTRI, dall'art. 52, comma 2, del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012 (misure urgenti per la crescita), fissando come termine ultimo il 30 giugno 2013.

Per un approfondimento dell'argomento del SISTRI e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Rifiuti – SISTRI.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398>

4. Stranieri irregolari – Al via la presentazione della dichiarazione di emersione da parte dei datori di lavoro

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 7 settembre 2012, il **decreto 28 agosto 2012**, che fissa le modalità di presentazione della dichiarazione di emersione.

Nella stessa data è stata inoltre emanata una **Circolare congiunta del Ministero Interno e Ministero Lavoro e Politiche Sociali** con la quale sono state fornite ulteriori istruzioni operative agli uffici competenti (Sportelli Unici, Questure, Direzioni Territoriali del Lavoro) per l'attuazione della procedura di emersione.

Indatori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 109/2012 nonché i datori di lavoro stranieri che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in conformità alla direttiva 2004/38/CE che, alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione.

La dichiarazione di emersione va presentata **esclusivamente con modalità informatiche dal 15 settembre al 15 ottobre 2012**.

Per attivare la procedura di emersione il datore di lavoro dovrà versare un **contributo forfettario di 1.000 euro per ogni straniero da regolarizzare** (non deducibili ai fini dell'imposta sul reddito) e dimostrare di aver pagato almeno sei mesi di stipendi, tasse e contributi.

Il contributo dovrà essere versato tramite il modello di pagamento "**F24 versamenti con elementi identificativi**".

Per consentire il versamento del contributo in parola, l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 85/E del 31 agosto 2012**, ha istituiti i seguenti codici:

- **“REDO” denominato “Datori di lavoro domestico** – regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”;
- **“RESU” denominato “Datori di lavoro subordinato** – regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”.

La somma versata non sarà deducibile ai fini dell'imposta sul reddito. Anche nel caso in cui la domanda non dovesse andare a buon fine, i soldi non verranno restituiti.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto e della circolare ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Circolazione e soggiorni dei cittadini stranieri** – Titoli di ingresso e di soggiorno

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=308>

5. Scadenza della patente alla data del compleanno – Il Ministero dei Trasporti si adegua – Dal 17 settembre al via le nuove procedure

Al via l'allineamento della **scadenza della patente A e B normale al compleanno del titolare** in caso di primo rilascio o rinnovo della licenza. Resteranno escluse dal riordino le patenti di categoria superiore e quelle con limitazioni di carattere sanitario.

Lo ha stabilito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la **circolare n. 23907 del 7 settembre 2012**, che abroga espressamente la precedente contraria indicazione fornita con la circolare del 5 marzo 2012, Prot. 6193.

Si ricorda che il D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012, ha disposto che i documenti di identità e di riconoscimento sono rilasciati o rinnovati con validità corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza prevista per il documento stesso.

Tra questi documenti a parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione (**Circolare n. 7 del 20 luglio 2012**) risulterebbero ricomprese anche le patenti di guida.

In sostanza, in occasione **solo** del primo rilascio o del primo rinnovo di una patente di guida di **categoria AM, A1, A2, A, B1, B e BE**, che hanno scadenza ordinaria, la scadenza di validità della stessa è prorogata sino alla data del compleanno del titolare, come stabilito dall'art. 7, commi 1 e 2 del D.L. n. 5/2012.

Restano però **escluse** dall'ambito di applicazione della nuova norma le patenti di **categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, le CQC** (carte di qualificazione del conducente) e le patenti per le quali, ancorché ricomprese nelle categorie da AM a BE, l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida sia, a qualunque titolo, demandato alla competenza di una commissione medica locale nonché, infine, quelle per le quali, per lo stesso accertamento, debba procedersi ai sensi dell'articolo 119, comma 2-bis, Codice della strada.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo delle citate circolari si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning** – Patente di guida – Conseguimento o rinnovo

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=461>

6. Cambio di residenza in tempo reale – Pubblicato il regolamento di attuazione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 19 settembre 2012, il **Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 154**, che apporta modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (*Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*).

Si tratta del regolamento di attuazione dell'art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 che aveva introdotto, dal 9 maggio 2012, importanti novità in materia di iscrizioni e variazioni anagrafiche.

Il Regolamento di attuazione, dopo aver subito alcune modifiche a seguito dei rilievi del Consiglio di Stato, va ad armonizzare le norme del Regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989) adattandole alla nuova realtà giuridica.

In particolare sono state introdotte modifiche agli articoli 7 -16 - 17- 18 - 20 - 23 e sono stati introdotti i nuovi articoli 18 bis e 19 bis.

Entro **due giorni lavorativi** successivi alla presentazione delle dichiarazioni, l'ufficiale d'anagrafe dovrà effettuare le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni.

Dalla presentazione della domanda l'ufficio anagrafe ha **45 giorni** per poter fare tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie. Oltre questo termine, la dichiarazione di residenza si deve ritenere accolta secondo il principio del silenzio-assenso.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning – Residenza – Cambio in tempo reale ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=485>

7. Revisione legale dei conti – Al via il nuovo Registro dei Revisori legali – I primi chiarimenti dalla Ragioneria Generale dello Stato

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012, tre decreti ministeriali portanti i regolamenti in applicazione del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che prevedono la istituzione del “nuovo” Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sull'applicazione dei decreti, **entrati in vigore il 13 settembre 2012**, sono arrivati i primi chiarimenti da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

In particolare, si ribadisce che, oltre all'integrazione delle informazioni contenute nel “vecchio” registro di cui al D.Lgs. n. 88/1992, nessun obbligo di nuova iscrizione sarà imposto ai revisori iscritti nell'attuale registro, che **transiteranno nel nuovo automaticamente e senza oneri**, assicurando così una tendenziale continuità del sistema ed evitando interruzioni nella fornitura dei servizi di revisione.

Solo in un momento successivo, entro 90 giorni decorrenti da un provvedimento di prossima emanazione, i revisori saranno tenuti ad integrare le informazioni contenute nel vecchio registro, al fine di adeguare il contenuto informativo del registro medesimo alle prescrizioni di cui alla normativa comunitaria e allo stesso D.Lgs. n. 39/2010.

I **tirocinanti** già precedentemente iscritti al registro del tirocinio di cui al D.P.R. n. 99/1998, **transitano automaticamente** nel nuovo registro e per essi non si configurano immediati adempimenti aggiuntivi.

Il **tirocinante non in regola con la presentazione delle relazioni annuali** e che ha, pertanto, “interrotto” il tirocinio (art. 10 del D.P.R. n. 99/1998), è iscritto nel registro del tirocinio a condizione che presenti una specifica istanza. Nessuno adempimento è richiesto, inoltre, a coloro i quali hanno svolto e regolarmente completato il tirocinio sulla base delle previgenti disposizioni.

I revisori ed i tirocinanti che presenteranno richiesta di iscrizione nei rispettivi registri a far data **dal 13 settembre 2012** saranno interamente assoggettati alla nuova disciplina.

A decorrere da tale data, per la presentazione di istanze o di comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze si dovrà utilizzare **esclusivamente la nuova modulistica** che sarà messa a disposizione degli iscritti in apposita sezione del sito internet della Ragioneria generale dello Stato. La precedente modulistica non potrà, dunque, essere utilizzata in quanto non più coerente con la legislazione vigente.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo dei tre decreti ministeriali e del comunicato della Ragioneria Generale dello Stato si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa** – Revisione legale dei conti

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=195>

8. E' partito il 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit

Dal **10 settembre al 20 ottobre 2012** si svolge il **9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e quello delle istituzioni non profit**.

La data di riferimento per la rilevazione è il 31 dicembre 2011.

Il censimento si articola in tre differenti rilevazioni sul campo:

- **rilevazione campionaria sulle imprese;**
- **rilevazione sulle istituzioni non profit;**
- **rilevazione sulle istituzioni pubbliche.**

Presso ogni Camera di Commercio è costituito l'**Ufficio Provinciale di Censimento (UPC)** che si occuperà della rilevazione sul territorio per conto di Istat.

Per saperne di più e per compilare on-line il questionario clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.istat.it/it/censimento-industria-e-servizi/industria-e-servizi-2011>

9. Impianti fotovoltaici nei condomini – L'Agenzia delle Entrate fissa le condizioni per le quali è configurabile il reddito d'impresa

L'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 84 del 10 agosto 2012**, ha fornito tutti i chiarimenti sugli impianti fotovoltaici realizzati nei condomini.

In particolare se l'impianto è **superiore ai 20 Kw** di potenza installata e per impianti fino a 20 kw la cui energia prodotta risulti ceduta totalmente alla rete si configura lo **svolgimento di un'attività commerciale abituale** e come tale i proventi sono configurati come **reddito d'impresa**.

Con impianti **fino a 20 Kw di potenza** installata i proventi finanziari derivanti dalla vendita dell'energia prodotta eccedente il proprio fabbisogno e immessa in rete sono tassabili in capo ai singoli condomini e sono configurati come **redditi diversi**.

Il condominio resta estraneo all'attività di produzione di energia, in quanto gli effetti economici di percezione dei proventi e quelli fiscali di tassazione ricadono sui singoli condomini.

Per saperne di più e per scaricare il testo della risoluzione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/24z0rlragenziaentrate.gov.it>

10. Quinto Conto energia – Il 16 settembre scade il termine per l'iscrizione al registro degli impianti di potenza superiore a 12 kW

Dallo scorso 27 agosto 2012 è operativo il **Quinto Conto energia**, disciplinato dal Decreto interministeriale del 5 luglio 2012.

Scade il 18 settembre 2012 il termine per l'iscrizione al primo registro per gli **impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW**, di cui al Quinto Conto Energia.

La richiesta di iscrizione deve essere **trasmessa esclusivamente tramite il portale informatico** e l'ammissione in graduatoria avviene entro il limite di costo di 140 milioni di euro, fatto salvo il raggiungimento del tetto complessivo di 6,7 miliardi di euro l'anno.

Il nuovo sistema di incentivazione cessa di applicarsi decorsi 30 giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l'anno.

Le linee guida e le istruzioni per l'accesso alle nuove tariffe sono state pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) lo scorso 7 agosto 2012.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.gse.it/it/Conto%20Energia/Fotovoltaico/QuintoContoEnergia/Pagine/default.aspx>

11. La Commissione UE crea un nuovo portale dedicato alla trasparenza

Un **nuovo portale dedicato alla trasparenza** per aiutare i cittadini europei a comprendere meglio cosa e come si decide in Europa.

Lo ha lanciato la Commissione europea che in questo modo vuole “rendere più chiaro il processo decisionale dell’Unione”.

Il sito “Trasparenza” non solo facilita l’accesso ai documenti ma permette di avere informazioni sui gruppi di esperti e i comitati consultivi, sulle lobby e le rappresentanze di interessi. Non solo. “Trasparenza” veicola il cittadino europeo sulle pagine dove sono accessibili dati sui beneficiari dei fondi europei.

Si tratta di informazioni che sono spesso già disponibili sui siti dell’Unione ma difficilmente raggiungibili.

“I cittadini hanno il diritto di sapere”, sostiene la Commissione europea.

Spiega l’esecutivo UE di aver ascoltato il parere di chi si serve dei numerosi strumenti di trasparenza già presenti online ma in tanti si lamentano del fatto che sono sparpagliati sul sito Europa e talvolta difficili da reperire.

Il portale “Trasparenza” riunisce tutti questi strumenti e moltissime altre informazioni dando loro il rilievo che meritano.

Per visitare il portale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://ec.europa.eu/transparency/index_it.htm

12. Privacy e scuola – Pubblicato il Vademecum delle regole da ricordare

Il Garante per la privacy e protezione dei dati personali ha predisposto un vademecum per stabilire le regole base per tutelare la privacy degli alunni, degli insegnanti e anche delle stesse famiglie.

In prossimità dell'apertura delle scuole il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto utile fornire a professori, genitori e studenti, sulla base dei provvedimenti adottati e dei pareri resi, alcune **indicazioni generali in materia di tutela della privacy**, toccando temi importanti quali: *i temi in classe, l'uso dei cellulari e tablet, le recite e le gite scolastiche, la retta e il servizio mensa, l'uso delle telecamere, l'iscrizione e registri on line, pagella elettronica, ecc.*

Le linee guida stabilite dal Garante prevedono il divieto di pubblicare sul Web immagini o video di studenti o insegnanti senza il consenso degli interessati.

L'uso di **cellulari e smartphone** in classe dovrà essere disciplinato direttamente dai singoli istituti scolastici.

È illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del **servizio mensa**. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli.

Si possono in generale installare **telecamere** all'interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli.

Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.

Per saperne di più e scaricare il testo del Vademecum clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1922676>